

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2012, n. 20-3692

**Prosecuzione degli interventi di cui alle DD.G.R. n. 11-5116 del 22/01/2007, n. 37-11442 del 18/05/2009 e n. 13-1270 del 23/12/2010 a favore degli Organismi Associati d'Impresa operanti nell'ambito dei Programmi di Qualificazione Urbana. Approvazione dei criteri e delle modalita' per l'accesso alla Linea di intervento e.2 della misura 1.**

A relazione dell'Assessore Casoni:

Premesso che:

In attuazione degli obiettivi posti dalla Deliberazione CIPE n. 100 del 5/08/98 la Regione Piemonte ha adottato con D.G.R. n. 17-3285 del 3/07/2006 un programma di valorizzazione del commercio urbano (Misura 1) e di sostegno alle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli (Misura 2).

Con la succitata deliberazione n. 17-3285/2006, la Giunta regionale ha approvato per il triennio 2006-2008 le Misure e le linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano (Misura 1.) e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli (Misura 2.).

In particolare la Misura 1. "Valorizzazione del commercio urbano" si articola in quattro linee di intervento:

- a. Accreditamento dei promotori di Programmi di Qualificazione Urbana (P.Q.U.)
- b. Formazione ed informazione degli attori coinvolti
- d. Sostegno del programma d'intervento del P.Q.U.
- e. Sostegno degli interventi promossi dalle imprese (e.1) e dagli Organismi Associati di Impresa (O.A.D.I.) operanti nell'ambito di P.Q.U. (e.2)

La Misura 2. "Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli" si articola in due linee di intervento:

- a. Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale
- b. Sostegno delle aree commercialmente deboli

La "Linea di intervento e.2" è volta a sostenere i programmi degli Organismi Associati di Impresa (O.A.D.I.) che svolgano quale attività esclusiva o prevalente l'attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori (*Interventi a favore degli O.A.D.I. - e.2.*).

A copertura di tale Linea di intervento, la D.G.R. n. 17-3285 del 3/07/2006 prevedeva, oltre a risorse regionali, l'utilizzo di:

- risorse statali, derivanti dal riparto del Fondo previsto dall'art. 16, comma 1, della L. 7/08/1997 n. 266 per un importo di Euro 1.445.562,86 (per le annualità 2006 e 2007) a valere sui fondi statali dell'anno 2000 destinati alla Regione Piemonte con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30/03/2000 (modificato dal Decreto ministeriale del 9/10/2003).

In prosecuzione dei programmi approvati con le DD.G.R. n. 11-5116 del 22/01/2007 e n. 37-11442 del 18/05/2009 e delle politiche avviate a partire dall'anno 2000 in materia di qualificazione urbanistico-commerciale, con la Deliberazione n. 13-1270 del 23/12/2010 la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per l'accesso alla Linea di intervento e.2 "Sostegno agli Organismi Associati d'Impresa", destinando le risorse statali di cui al decreto direttoriale n. 34 del 25/11/2009 pari ad Euro 1.445.562,86 alla realizzazione degli interventi della Linea e.2 da presentarsi in seguito all'emanazione dei relativi bandi regionali.

Con nota n. 0030811 del 15/09/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso il proprio parere favorevole, in quanto ha ritenuto gli obiettivi di intervento della D.G.R. n. 13-1270 del 23/12/2010 conformi a quanto statuito dalla normativa statale e regionale di riferimento ed una

naturale prosecuzione di quanto precedentemente programmato con le DD.G.R. n. 11-5116 del 22/01/2007 e n. 37-11442 del 18/05/2009.

La somma di Euro 722.781,43, pari al 50% della assegnazione complessiva di Euro 1.445.562,86, iscritta sul Bilancio regionale 2011 è stata destinata ed impegnata a favore degli interventi della Linea e.2 per l'annualità 2011.

La rimanente quota, pari ad Euro 722.781,43, iscritta sul Bilancio 2012 nell'ambito della UPB DB16081 sul capitolo di spesa n. 188952, viene destinata con il presente atto, in conformità con i richiamati atti ministeriali, alla copertura finanziaria degli interventi che saranno ammessi e realizzati dagli O.A.D.I. nell'anno 2012, nel rispetto delle modalità e dei criteri approvati con la presente deliberazione.

Pertanto, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in prosecuzione a quanto programmato con la D.G.R. n. 13-1270 del 23/12/2010, anche in considerazione del tacito assenso del Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla comunicazione di avvio del programma regionale di cui alla nota prot. n. 2442/DB1608 del 20/02/2012, con la presente deliberazione la Giunta regionale intende:

- riproporre ed approvare per l'anno 2012 i criteri e le modalità per l'accesso alla "Linea di intervento e.2" relativa agli Organismi Associati di Impresa operanti nell'ambito di Programmi di Qualificazione Urbana di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
- utilizzare, in seguito a parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico, le economie derivanti dai risparmi di spesa o mancate realizzazioni dei progetti degli O.A.D.I., ammessi a finanziamento nell'anno 2011, a favore di analoghi interventi degli O.A.D.I. relativi all'anno 2012 in prosecuzione del programma approvato con la D.G.R. n. 13-1270 del 23/12/2010.

L'Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e contiene l'indicazione delle iniziative finanziabili, dei soggetti beneficiari, dei criteri di selezione dei progetti, del tipo ed entità del finanziamento. Tale Allegato ripropone di massima, in continuità con la precedente programmazione regionale in materia, i criteri e le modalità già adottati con la D.G.R. n. 13-1270 del 23/12/2010.

Al fine di valutare i benefici derivanti dalla Linea di intervento oggetto della presente deliberazione, così come richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico, si ritiene opportuno individuare il seguente indicatore:

**Linea di intervento e.2. – Indice quantitativo legato all'avvio di progetti promossi dagli Organismi Associati di Impresa**

Valore atteso = la realizzazione di almeno quindici progetti promossi da parte degli O.A.D.I. entro la fine dell'anno 2012.

Quanto sopra premesso;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. n. 23/08 e s.m.i. recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. n. 28/99 e s.m.i. recante "Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione de Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

vista la D.G.R. n. 17-3285 del 3/07/2006 recante "Misure e linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli, in attuazione della L.R. n. 28/99 e della Delibera CIPE 100/1998. Triennio 2006-2008";

vista la D.G.R. n. 11-5116 del 22/01/2007 recante "Sostegno degli Organismi Associati di Impresa costituiti nell'ambito del Piano di Qualificazione Urbana (P.Q.U.) finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000-2005 – Approvazione bando".

vista la D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009 recante “Misure e linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli, in attuazione della L.R. n. 28/99 e della Delibera CIPE 125/2007. Biennio 2009-2010”;

vista la D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009 recante “Approvazione dei criteri e delle modalità per l’accesso alle “Linee di intervento b. – d ed e” per la valorizzazione del commercio urbano”;

vista la D.G.R. n. 13-1270 del 23/12/2010 recante “Prosecuzione degli interventi di cui alle DD.G.R. n. 11-5116 del 22/01/2007 e n. 37-11442 del 18/05/2009 a favore degli Organismi Associati d’Impresa operanti nell’ambito dei Programmi di Qualificazione Urbana. Approvazione dei criteri e delle modalità per l’accesso alla Linea di intervento e.2”;

visto il decreto direttoriale n. 34 del 25/11/2009 che ha concesso alla Regione Piemonte il contributo di Euro 1.445.562,86;

vista la L.R. n. 27 del 30/12/2011 recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2012 e altre disposizioni finanziarie” che permette l’utilizzo degli stanziamenti iscritti in ciascuna UPB in dodicesimi per mese;

vista la nota n. 0030811 del 15/09/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico;

vista la nota prot. n. 2442/DB1608 del 20/02/2012;

la Giunta Regionale;

unanime a voti resi nelle forme di legge

*delibera*

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

- di approvare per l’anno 2012 i criteri e le modalità per l’accesso alla “Linea di intervento e.2” della Misura 1. di cui alle DD.G.R. n. 17-3285 del 3/07/2006 e n. 13-1270 del 23/12/2010 volta a sostenere i progetti presentati dagli Organismi Associati d’Impresa - O.A.D.I. - (**Interventi a favore degli O.A.D.I. - e.2.**), così come specificato all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di destinare la quota, pari ad Euro 722.781,43, iscritta sul Bilancio 2012 nell’ambito della UPB DB16081 sul capitolo di spesa n. 188952, alla copertura finanziaria degli interventi che saranno ammessi e realizzati dagli O.A.D.I. nell’anno 2012, nel rispetto delle modalità e dei criteri approvati con la presente deliberazione;
- di utilizzare, in seguito a parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico, le economie derivanti dai risparmi di spesa o mancate realizzazioni dei progetti degli O.A.D.I., ammessi a finanziamento nell’anno 2011, a favore di analoghi interventi degli O.A.D.I. relativi all’anno 2012 in prosecuzione del programma approvato con la D.G.R. n. 13-1270 del 23/12/2010;
- di approvare i risultati attesi individuati nella parte narrativa del presente atto al fine di valutare i benefici derivanti dalle linee di intervento oggetto della presente deliberazione;
- di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione del bando e del relativo fac-simile di domanda, relativo alla Linea di intervento oggetto della presente deliberazione, con la individuazione dei termini per la presentazione delle domande, della struttura regionale competente e di ogni altro elemento necessario a garantire l’operatività del bando medesimo. Con la medesima determinazione saranno impegnate le risorse disponibili sul Bilancio 2012 nei limiti autorizzati dalla L.R. n. 27/2011;
- di dare atto che i benefici (o gli aiuti) previsti nella presente deliberazione sono concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Reg. CE. n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.

(omissis)

Allegato

## Allegato "A"

### MISURA 1. - LINEA DI INTERVENTO e. 2

#### CRITERI E MODALITA' PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI INTERVENTO e.2 DELLA MISURA 1. "SOSTEGNO AGLI ORGANISMI ASSOCIATI DI IMPRESA (O.A.D.I.)"

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente atto **le iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi predisposti per la qualificazione del territorio e la valorizzazione del tessuto commerciale urbano** dalle Amministrazioni comunali, accreditate ai sensi della D.G.R. n. 29-11181 del 6/04/2009, ai sensi della D.G.R. 44-3565 del 2/08/2006 e della D.G.R. 13-5820 del 7/05/2007 ed ai sensi delle D.D.G.R. n. 77-3353 del 25/06/2001, n. 32-12301 del 13/04/2004 e n. 11-5116 del 22/01/2007; in particolare si fa riferimento al Piano strategico contenuto nel dossier di candidatura.

Gli interventi possono essere realizzati da **Organismi Associati di Impresa**, costituiti e già finanziati ai sensi delle D.D.G.R. n. 77-3353 del 25/06/2001, n. 32-12301 del 13/04/2004 e n. 11-5116 del 22/01/2007 o che si siano costituiti o si costituiscano in seguito ad accreditamento del Comune promotore di P.Q.U. ai sensi della D.G.R. n. 44-3565 del 2/08/2006, della D.G.R. n. 13-5820 del 7/05/2007 e della D.G.R. n. 29-11181 del 6/04/2009 e che svolgano quale attività esclusiva o prevalente l'attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori (di seguito denominati **Interventi a favore degli O.A.D.I. - e.2.**).

### BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente atto:

- gli O.A.D.I., che si siano costituiti o si costituiscano ai sensi della D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009 in seguito ad accreditamento del Comune promotore di P.Q.U. sulla base della D.G.R. n. 29-11181 del 6/04/2009 e che svolgano quale attività esclusiva o prevalente l'attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori
- gli O.A.D.I. costituiti e già finanziati ai sensi delle D.D.G.R. n. 77-3353 del 25/06/2001, n. 32-12301 del 13/04/2004 e n. 11-5116 del 22/01/2007 e che svolgano le attività di cui sopra.

**Gli O.A.D.I.** devono essere composti da un numero congruo di microimprese, così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, tale da garantire il cofinanziamento e la realizzazione dei programmi di attività per i quali si richiede il contributo regionale.

Gli O.A.D.I. devono essere costituiti per almeno il 60% da microimprese commerciali, ricomprese nell'addensamento di riferimento, che esercitino una delle seguenti attività:

- I. la vendita al dettaglio, così come definita all'art. 4, c. 1, lett. b) e all'art. 27, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31/03/98, n. 114.

Tali imprese devono possedere, all'atto di presentazione della domanda degli OADI, i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la vendita al dettaglio.

Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all'art. 4, c.2 del D.Lgs. 114/98, fatta eccezione per:

- a) le farmacie purché l'attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- b) i titolari di rivendita di generi di monopolio purché l'attività di vendita non sia rivolta, esclusivamente, ai generi di monopolio di cui alla L. 22/12/57 n. 1293 e s.m. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/58 n. 1074 e s.m. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse;
- c) gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 23 della L.R. 14/01/2009, n. 1 recante "Testo unico in materia di artigianato".

Rientrano esclusivamente gli esercizi di "vicinato", così come definiti dall'art. 4, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 5, c. 10 della D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414 e s.i.. Si tratta di esercizi la cui superficie di vendita, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 150 e, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 250.

- II. l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla L.R. n. 38 del 29/12/2006;
- III. la rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.Lgs. 24/4/2001, n. 170 e s.m.i.;
- IV. l'attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi, così come disciplinata dalla L.R. 30/3/88, n. 15.

Il restante 40% può essere costituito da aziende del settore terziario, ricomprese nell'addensamento. Nel 40% possono essere inserite, altresì, aziende con le medesime caratteristiche ubicate in aree limitrofe all'addensamento. In entrambi i casi devono essere condivisi gli obiettivi generali dell'O.A.D.I.

Gli O.A.D.I. devono essere costituiti sotto forma di consorzi o associazioni, secondo le regole previste dal Codice civile. Devono svolgere quale attività esclusiva o prevalente l'attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori ed essere inseriti in una struttura a destinazione specifica nel contesto territoriale oggetto del P.Q.U., provvista di spazi per servizi comuni gestiti unitariamente.

Gli O.A.D.I. devono essere costituiti da microimprese che garantiscano un mix merceologico diversificato, con l'esclusione di associazioni o consorzi che operano a favore di un'unica o limitate tipologie merceologiche e/o produttive. Devono, altresì, rappresentare gli interessi generali degli operatori dell'addensamento.

## INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente deliberazione le iniziative sotto individuate, con il seguente ordine di priorità:

1. realizzazione di spazi per la gestione di servizi comuni a favore dei consumatori. Sono escluse le spese di acquisto dell'immobile e le spese di gestione corrente (utenze varie, materiali di consumo, assicurazioni di carattere generale, etc..).
2. iniziative di fidelizzazione della clientela attraverso la gestione di servizi comuni tra gli operatori aderenti alla iniziativa quali:
  - il servizio di animazione e assistenza ai bambini;
  - il servizio di assistenza post-vendita alla clientela;
  - il servizio carrelli per mercato e negozi;
  - la realizzazione di carte accoglienza per sconti, benefits, regali, con l'esclusione dei premi in ciascuna loro forma
3. iniziative promozionali, purché a favore dell'OADI e non di singoli associati, quali:
  - la creazione di punti fissi di informazione e relativa gestione;
  - la creazione di canali telematici di informazione;
  - la partecipazione e realizzazione di eventi e manifestazioni promozionali
4. spese di consulenza manageriale e specialistica, purché direttamente collegate alla gestione dell'O.A.D.I.  
Le consulenze "di qualsiasi tipo" non possono essere cumulate su più O.A.D.I. e non possono superare il tetto massimo di spesa del 10% rispetto al totale della spesa complessiva ammessa.  
La rendicontazione di "servizi" che si configurino come attività immateriali e di consulenza non sarà ammessa ai fini della rendicontazione finale, se non nel tetto massimo del 10% sopra richiamato.
5. spese non documentabili: sono ammesse spese relative al materiale di segreteria, di consumo, spese di rappresentanza, etc...nell'entità massima del 3% della spesa complessiva ammessa.

Sono escluse le spese relative a:

- corsi di formazione;
- ricerche, analisi, studi e monitoraggi di qualsiasi tipo.

Per ulteriori specificazioni sull'ammissibilità delle spese rientranti all'interno delle categorie di cui sopra e sulla presentazione dei relativi giustificativi, si rinvia al provvedimento di ammissibilità al contributo.

Sono escluse le domande che non contengano almeno due delle iniziative finanziabili di cui ai punti 1., 2. e 3.

## CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

E' prevista la formulazione di una graduatoria unica sulla base delle domande presentate dai candidati, nei termini stabiliti con successivi provvedimenti amministrativi. Tale graduatoria è approvata dall'Amministrazione regionale entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

- *punti da 0 a 6* in relazione al grado di completezza e unitarietà del programma di investimento nonché all'ordine di priorità degli interventi proposti.

## TIPO, ENTITA' DEL FINANZIAMENTO

In considerazione delle disponibilità finanziarie ed in prosecuzione a quanto programmato con la D.G.R. n. 13-1270 del 23/12/2010, a copertura degli interventi che saranno ammessi ai sensi del presente atto e del successivo bando regionale, si utilizzano:

- la quota, pari ad Euro 722.781,43, iscritta sul Bilancio regionale 2012 nell'ambito della UPB DB16081 sul competente capitolo di spesa, nel rispetto delle modalità e dei criteri approvati con la presente deliberazione;
- le economie derivanti dai risparmi di spesa o mancate realizzazioni dei progetti degli O.A.D.I., ammessi a finanziamento nell'anno 2011, a favore di analoghi interventi degli O.A.D.I. relativi all'anno 2012 in prosecuzione del programma approvato con la D.G.R. n. 13-1270 del 23/12/2010, in seguito a parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico.

**Le agevolazioni sono concesse tramite contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa. La spesa ammessa è comprensiva di IVA, nel caso in cui rappresenti un costo effettivo per il soggetto beneficiario, mentre è esclusa nel caso in cui non rappresenti un costo effettivo e possa essere recuperata.**

**Non sono ammissibili progetti di attività la cui spesa sia inferiore ad Euro 30.000,00.**

**Il contributo minimo concedibile è, pertanto, pari ad Euro 15.000,00.**

**L'entità massima del contributo concedibile per anno è di:**

- **Euro 100.000,00 (spesa massima ammissibile Euro 200.000,00)**

Per gli O.A.D.I. di nuova costituzione, nel caso di programma di investimento riferito ad un arco temporale inferiore all'anno, il contributo sarà commisurato al periodo di attività.

I programmi di attività, cofinanziati in misura pari al 50% dalla Regione Piemonte, devono essere finanziati dall'O.A.D.I. per il restante 50% nel seguente modo:

- almeno il 40% con quote versate annualmente dai soci aderenti all'O.A.D.I.
- il restante 10% può trovare copertura in utili derivanti da precedenti gestioni ed in altre entrate (donazioni, sponsorizzazioni).



Eventuali altre attività, non ricomprese nel programma di attività finanziato dalla Regione Piemonte, possono essere effettuate e sostenute con la partecipazione contributiva di altri soggetti.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 in materia di regime di aiuti "de minimis", in riferimento a ciascuna impresa associata.